



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

AVVISO AGLI ENTI

Roma, 16 ottobre 2018

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2019

Scadenza 11 gennaio 2019 ore 14:00

A decorrere **dalla data del presente Avviso e fino alle ore 14.00 del giorno 11 gennaio 2019** gli enti di servizio civile iscritti all'albo degli enti del servizio civile universale, di cui all'art. 11 del d. lgs 6 marzo 2017, n. 40, nonché, in via transitoria ai sensi dell'art.26 dello stesso decreto legislativo, così come previsto dalle disposizioni transitorie della Circolare del 9 maggio 2018¹, gli enti iscritti all'albo nazionale, agli albi regionali e delle Province autonome, possono presentare progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero, con le modalità previste dalle "Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero" approvate con D.M. n. 58 in data 11 maggio 2018" (di seguito "Disposizioni") integrate da quelle indicate negli allegati al presente "Avviso".

I progetti devono realizzarsi in uno dei settori previsti dall'Allegato 1 delle sopra citate "Disposizioni" e possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate.

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Tutti i progetti di servizio civile universale sia in Italia che all'estero possono avere una durata anche inferiore a 12 mesi e precisamente tra 8 e 12 mesi.

L'orario previsto per le attività dei volontari deve essere pari a 25 ore settimanali ovvero ad un monte ore annuo da 1145 ore per i progetti di 12 mesi a 765 ore per i progetti di 8 mesi. In ogni caso l'orario va articolato su 5 o 6 giorni a settimana e deve prevedere un minimo di 4 ore di servizio giornaliero.

Inoltre tutti i progetti devono prevedere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze dei volontari attraverso il rilascio di un attestato che andrà redatto secondo le specifiche indicazioni di cui all'Allegato A al presente Avviso.

Con riferimento ai progetti da realizzare all'estero si richiama l'attenzione sulla necessità di redigere un Piano di Sicurezza e il Protocollo di Sicurezza, entrambi debitamente firmati dal rappresentante legale dell'ente, di individuare un Responsabile della sicurezza, di rispettare le avvertenze concernenti la sicurezza indicate nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (da ora MAECI) www.viaggiasesicuri.it, relative al Paese/Area dove si realizza il progetto, tra cui anche l'avvenuta registrazione di ogni volontario nel sito del MAECI www.dovesiamonelmondo.it prima dell'avvio in servizio.

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CHE PREVEDONO UNA O PIÙ MISURE AGGIUNTIVE

Gli enti possono prevedere, nell'ambito dei progetti presentati, l'attuazione delle misure aggiuntive introdotte dal richiamato d.lgs. n.40 del 2017 che consistono nel favorire la partecipazione ai progetti di giovani con minori opportunità e, limitatamente ai progetti da realizzarsi in Italia, nella possibilità di svolgere un periodo di servizio, della durata massima di tre mesi, in uno dei Paesi dell'Unione europea o, in alternativa, di usufruire, per lo stesso periodo, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro.

¹ recante "Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017"

Negli Allegati B, C e D al presente Avviso sono fornite le necessarie indicazioni per l'attuazione di tali misure aggiuntive.

I progetti possono prevedere l'attuazione contemporanea di due misure aggiuntive, fermo restando che le due misure concernenti lo svolgimento del servizio nei Paesi UE e il tutoraggio sono alternative tra loro.

Si evidenzia che, per i progetti che riguardano le misure concernenti lo svolgimento di un periodo di servizio nei Paesi UE o di un periodo di tutoraggio, tali misure devono riguardare tutti i volontari che si prevede di impegnare nei progetti stessi. Analogamente, qualora il progetto preveda l'attuazione contestuale di due misure - partecipazione di giovani con minori opportunità e svolgimento di un periodo di servizio nei Paesi UE, partecipazione di giovani con minori opportunità e svolgimento di un periodo di tutoraggio - le stesse sono riservate a tutti i volontari impegnati nel progetto. Diversamente, i progetti che prevedono la misura concernente la partecipazione dei giovani con minori opportunità possono essere dedicati esclusivamente a questa categoria di giovani oppure prevedere l'impiego anche di volontari che non rientrano nella predetta categoria.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

In riferimento alle modalità di presentazione dei progetti si rinvia al paragrafo 5 delle "Disposizioni" nonché al Manuale d'uso relativo alla presentazione online dei progetti, reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione *Sistema UNICO SCN – Manuali*.

E' utile ricordare che la presentazione di un progetto, a pena di esclusione, implica:

- la presentazione di un'istanza;
- la compilazione delle schede progetto;
- la compilazione del format presente nel sistema informatico Helios.

Nel caso in cui gli enti presentino sia progetti ordinari sia progetti con misure aggiuntive, dovranno essere inviate al Dipartimento, tramite PEC, due distinte istanze contenenti i titoli dei progetti presentati ciascuna corredata dalla documentazione prevista.

Si rammenta che i progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero e quelli che prevedono misure aggiuntive sono presentati dagli enti al Dipartimento, indipendentemente dall'albo di servizio civile cui sono iscritti.

Per quanto concerne la compilazione della scheda progetto, si richiama l'attenzione riguardo l'opportunità di non superare, relativamente alle voci 7.1 e 7.2 della scheda Italia e 8.1 e 8.2 della scheda estero, il limite massimo di righe e/o di caratteri indicato nelle Note esplicative alle schede stesse di cui agli Allegati 2 e 3 alle "Disposizioni", al fine di non compromettere l'efficacia della valutazione.

I progetti devono pervenire improrogabilmente **entro le ore 14.00 del giorno 11 gennaio 2019**. L'avvenuta presentazione dei progetti è comprovata dalla ricevuta di consegna dell'istanza di presentazione alla casella PEC del Dipartimento e delle Regioni.

Il rispetto del termine previsto per la presentazione dei progetti è accertato in base alla data di arrivo della PEC completa di tutta la documentazione prevista.

ESAME E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti di servizio civile universale presentati al Dipartimento è effettuata da una o più Commissioni nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione e del Piano triennale per la prevenzione alla corruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato con DPCM 9 febbraio 2018.

Valutazione dei progetti ordinari

Il Dipartimento valuta i progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale e all'albo degli enti del servizio civile universale e i progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero, indipendentemente dall'albo (nazionale, universale o regionale) al quale sono iscritti gli enti che li presentano.

Le Regioni e Province autonome valutano i progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti agli albi regionali e delle Province autonome.

Tutti i progetti presentati sia al Dipartimento che alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono valutati secondo i criteri stabiliti nelle “Disposizioni” e secondo gli eventuali criteri aggiuntivi previsti dalle singole Regioni e Province autonome.

Al termine delle valutazioni e sulla base dei punteggi attribuiti, il Dipartimento, le singole Regioni e le Province autonome redigono le graduatorie dei progetti positivamente valutati, al fine di individuare i progetti finanziabili da inserire nel bando per la selezione dei volontari, fino alla concorrenza delle risorse effettivamente disponibili per l’anno 2019.

Valutazione dei progetti che prevedono misure aggiuntive

Il Dipartimento valuta i progetti di servizio civile universale che prevedono misure aggiuntive, indipendentemente dall’albo (nazionale, universale o regionale) al quale sono iscritti gli enti che li presentano.

Detti progetti sono valutati secondo i criteri stabiliti nelle “Disposizioni” e per la parte relativa alla/e misura/e aggiuntiva/e richiesta/e la valutazione è effettuata secondo i criteri stabiliti nelle griglie di valutazione relative a ciascuna misura riportate negli allegati B, C e D. Tali criteri sono ispirati ad una valutazione sintetica della misura nel suo complesso, che tenga conto anche della coerenza con gli obiettivi generali del progetto. Il punteggio attribuito può essere pari a 0, 1, 2 o 3 per ciascuna misura. Pertanto, se il progetto in Italia prevede una sola misura aggiuntiva può ottenere complessivamente un punteggio massimo pari a 83; nel caso di due misure aggiuntive il punteggio massimo può essere pari a 86. Diversamente, il progetto all’estero che può prevedere soltanto la misura aggiuntiva delle minori opportunità (unica applicabile per l’estero), può ottenere complessivamente un punteggio massimo pari a 93.

Ferme restando le cause di esclusione dei progetti dalla valutazione previste dalle Disposizioni, per le singole misure aggiuntive sono previste ulteriori cause di esclusione specificate nelle schede B, C e D riguardanti ciascuna di esse. L’attribuzione del punteggio pari a zero non comporta l’esclusione della misura stessa, in quanto con detto punteggio si riconosce la sussistenza di condizioni sufficienti affinché la misura venga utilmente realizzata.

Qualora, a seguito della valutazione, sia accertata la sussistenza di una delle cause di esclusione relativa alla misura aggiuntiva minori opportunità, il progetto è escluso dalla graduatoria anche nell’ipotesi in cui lo stesso preveda contemporaneamente l’impiego di giovani che non rientrano nella predetta categoria. Nel caso in cui il progetto preveda due misure aggiuntive, di cui una valutata positivamente e l’altra negativamente, è disposta la limitazione del progetto alla sola misura valutata positivamente, sempreché la stessa possa ritenersi coerente con gli obiettivi del progetto nonostante la limitazione e sia previsto l’impiego di almeno 4 volontari.

I progetti che prevedono misure aggiuntive, ove valutati positivamente, sono inseriti in una apposita graduatoria, distinta da quella che riguarda i progetti ordinari.

Al termine delle valutazioni e sulla base dei punteggi attribuiti, il Dipartimento redige un’apposita graduatoria dei progetti con misure aggiuntive valutati positivamente, al fine di individuare i progetti finanziabili da inserire nel bando per la selezione dei volontari, fino alla concorrenza delle risorse effettivamente disponibili per l’anno 2019.

Roma, 16 ottobre 2018

LA CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott.ssa Valeria VACCARO